

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1186/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni, originarie dell'India, di alcuni elettrodi di grafite attualmente classificati al codice NC ex 8545 11 00 e di nippli utilizzati per tali elettrodi attualmente classificati al codice NC ex 8545 90 90 («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem dello 0 %.
- (2) In seguito a un'inchiesta antisovvenzioni, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004⁽³⁾, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di grafite attualmente classificati al codice NC ex 8545 11 00 e di nippli utilizzati per tali elettrodi attualmente classificati al codice NC ex 8545 90 90, originari dell'India («misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 15,7 %, fuorché per una società, per la quale l'aliquota del dazio ammonta al 7 %.
- (3) In seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008⁽⁴⁾. I dazi compensativi definitivi sono stati portati al 6,3 % e al 7,0 % per le importazioni da determinati esportatori, con un'aliquota del dazio residuo del 7,2 %. I dazi anti-

dumping definitivi sono stati portati al 9,4 % e allo 0 % per le importazioni da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota del dazio residuo dell'8,5 %.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽⁵⁾ delle misure antidumping definitive in vigore, il 18 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da tre produttori dell'Unione: Graftech International, SGL Carbon GmbH e Tokai ERFTCARBON GmbH («i richiedenti») che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso superiore al 90 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁶⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchieste parallele

- (7) Con un avviso di apertura pubblicato il 17 settembre 2009 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁷⁾, la Commissione ha inoltre annunciato l'avvio di un'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea⁽⁸⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU C 34 dell'11.2.2009, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 224 del 17.9.2009, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU C 224 del 17.9.2009, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

